

Roma, 21 dicembre 2023

Circolare n. 257/2023

Oggetto: Autotrasporto – Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 – Istituzione codice tributo – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.74/E del 20.12.2023.

Con il provvedimento indicato in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio al netto dell'Iva nel secondo trimestre 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l'attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonn iscritte all'Albo Autotrasportatori (art.24 ter, comma 2, lettera a) numero 1 del D.Lgsvo n.504/1995).

Come è noto, tale misura è stata prevista dalla *Legge di Bilancio 2023* ed è stata poi modificata dal cd *DL Lavoro* (art.34 c.3 del DL n.48/2023 come convertito dalla L.n.85/2023); successivamente è stata resa operativa dal decreto interministeriale n.197 dell'8.8.2023 e dal decreto direttoriale n.348 del 14.9.2023.

Pertanto, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, è stato istituito il seguente codice tributo:

-“7057” denominato “*Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi - articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197*”.

Si aggiorna di seguito lo schema riepilogativo dei vari crediti d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci conto terzi

Credito d’imposta	Periodo agevolato	Termini di presentazione delle domande	Codice tributo	Note
Gasolio 28%	Primo trimestre 2022	Dal 12.9.22 all'11.10.22	6989	Fino al 19.10.22 proroga invio per domande non corrette
Gasolio 12%	Secondo trimestre 2022	Dal 18.9.23 al 6.10.23	7057	
Gasolio 12%	Luglio 2022	Dal 6.12.23 al 13.12.23	In attesa	

AdBlue 15%	Da gennaio a ottobre 2022	Dal 4.11.22 al 21.11.22	7051	Dal 5.12.22 al 12.12.22 proroga invio per domande non corrette
AdBlue 15%	Da novembre a dicembre 2022	Dal 17.5.23 al 7.6.23	7051	Dal 20.7.23 al 27.7.23 proroga invio per domande non corrette
GNL 20%	Da febbraio a dicembre 2022	Dal 15.6.23 al 6.7.23	7058	Dal 20.7.23 al 27.7.23 proroga invio per domande non corrette

*Cristiana Marrone
Responsabile di Area*

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [254/2023](#) e [172/2023](#)
Allegato uno
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

RISOLUZIONE N. 74/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 20 dicembre 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48

L'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il successivo comma 503-bis del citato articolo 1 dispone, tra l'altro, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d'imposta. In particolare, l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 8 agosto 2023, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7057” denominato “Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi - articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “*AAAA*”.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto dell'8 agosto 2023, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente